

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-7 RIP del 17 giugno 2026, Proposta di legge volta a escludere dalla nozione di cura la provocazione attiva della morte**

23/06/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha esaminato una proposta di legge su cui una minoranza parlamentare – prevalentemente composta di senatori e deputati del partito di destra *Les Républicains*, con apporti dei gruppi centristi e di quelli di estrema destra – cercava di avviare il procedimento per l'organizzazione di un *referendum* a iniziativa condivisa (*référéndum à initiative partagée*). Scopo dell'iniziativa referendaria era intervenire nel difficoltoso *iter* parlamentare della proposta di legge sul fine vita (su cui v., da ultimo, questa [segnalazione](#)) dando la parola al corpo elettorale. La proposta di legge sottoposta al *Conseil constitutionnel* mirava a modificare l'*art. L. 1110-5 del Codice della salute pubblica*, specificando che il fatto di provocare attivamente la morte di un paziente non può essere qualificato come trattamento, né come terapia, né come cura.

L'*art. 45-2 dell'ordonnance* n. 58-1067 del 7 novembre 1958 chiede al *Conseil* di verificare, in primo luogo, che la proposta di legge sia stata effettivamente presentata da almeno un quinto dei membri del Parlamento; in secondo luogo, che alla data di deposito del ricorso il suo oggetto rispetti le condizioni di cui ai commi terzo e sesto dell'*art. 11 della Costituzione*; e, in terzo luogo, che nessuna disposizione della proposta di legge sia contraria alla Costituzione.

Il *Conseil* ha riconosciuto che l'iniziativa è stata effettivamente presentata da un numero sufficiente di deputati e di senatori.

Quanto all'oggetto, il *Conseil constitutionnel* ha tenuto conto dei lavori preparatori della legge costituzionale n. 95-880 del 4 agosto 1995, con cui fu ampliato l'ambito di applicazione dello strumento referendario, esteso in quell'occasione alle «riforme relative alla politica economica e sociale della nazione e ai servizi che vi concorrono». Secondo l'organo di giustizia costituzionale, non rientrano nella nozione di politica sociale le questioni etiche, fra cui quelle relative al fine vita. Il *Conseil* ha altresì rilevato che il diritto vigente non autorizza l'eutanasia, il suicidio assistito o qualsiasi altra forma di *aide active à mourir*. Ne consegue che la proposta di legge per l'organizzazione di un referendum a iniziativa condivisa «non comporta mutamenti del quadro giuridico» (par. 11). Per questa ragione, l'oggetto della proposta di legge non può essere riguardato come una riforma ai sensi dell'*art. 11 della Costituzione*.

Il *Conseil* ha perciò concluso che la proposta di legge non soddisfa i requisiti di cui all'*art. 11 della Costituzione* e all'*art. 45-2 dell'ordonnance* n. 58-1067.

La decisione è consultabile a questo [link](#); [qui](#), invece, è consultabile il comunicato stampa.

Giacomo Delledonne